

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, PRATESI, BIONDI, SCARLATO, BATTISTUZZI,
RONCHI, GIULIARI, LECCESE, APUZZO, RUTELLI, DE BENETTI,
TURRONI, BOATO, PIERONI**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
richiesta di autorizzazione a procedere e soppressione del-
l'informazione di garanzia

Presentata il 14 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attesa che si completi la revisione dell'articolo 68 della Costituzione, che ha però bisogno di tempi lunghi, appare urgente modificare gli articoli del codice di procedura penale che riguardano la richiesta di autorizzazione a procedere quale condizione di procedibilità. In base agli ultimi accadimenti appare infatti opportuno limitare i casi di richiesta ai soli atti previsti dall'articolo 68 della Costituzione (arresto, privazione della libertà personale, sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare) per consentire alla magistratura di compiere quegli atti previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale (in particolare, interrogatori e confronti) che — non vietati dalla Costituzione — possono contribuire all'accertamento della verità

nella fase delle indagini preliminari nello stesso interesse del parlamentare.

Altro punto fondamentale della presente proposta di legge è l'abolizione dell'informazione di garanzia, disciplinata dall'articolo 369 del codice di procedura penale. I lavori preparatori spiegano chiaramente come il precedente istituto della « comunicazione giudiziaria », anziché assolvere a quelle funzioni garantistiche per le quali era stato concepito, spesso ha determinato rilevanti lesioni della reputazione di indiziati a carico dei quali, successivamente, non è risultato alcun concreto elemento di responsabilità. Il legislatore ha voluto ovviare a tale inconveniente adottando una soluzione che, pur conservando sostanzialmente e concretamente la funzione di garantire l'esercizio

del diritto di difesa da parte dell'imputato, anche nella fase delle indagini preliminari, evita di produrre su persone, che magari non saranno mai rinviate a giudizio, danni — anche in termini di immagine e di costi umani — propri del procedimento penale.

L'espressione « comunicazione giudiziaria » è stata così sostituita con quella di « informazione di garanzia », apparsa più idonea a qualificare l'istituto in esame. Detta informazione di garanzia non viene più inviata dall'inizio delle indagini, ma, coerentemente con la sua funzione istituzionale, « sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere ». È solo in tale momento, infatti, che sorge l'esigenza di notificare all'imputato il procedimento a suo carico,

giacché solo in relazione al compimento degli atti suddetti può estrinsecarsi l'attività del difensore. In concreto, però, l'informazione di garanzia rallenta il compimento degli atti in questione e spesso è interpretata come una pronuncia di condanna. Si potrebbe allora evitare di complicare in maniera superflua il lavoro investigativo: l'importante è infatti garantire l'imputato rispetto agli atti i cui esiti possano lederlo e a ciò già provvedono gli articoli 364, 365 e 366 del codice di procedura penale. In conclusione, l'eliminazione di tale istituto è conforme ad una scelta di sistema accusatorio « puro » a cui il nostro codice, a dispetto delle involuzioni a cui purtroppo è stato sottoposto, dovrebbe via via uniformarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre l'arresto, l'accompagnamento coattivo o comunque la privazione della libertà personale e la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima .».

ART. 2.

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale è soppresso.

ART. 3.

1. Nei procedimenti in corso, il pubblico ministero procede agli atti consentiti nelle indagini preliminari, ad esclusione dell'arresto, dell'accompagnamento coattivo, delle misure con cui si dispone la privazione della libertà personale e la perquisizione personale o domiciliare, per i quali sia stata specificamente richiesta l'autorizzazione a procedere. È comunque consentita la riproposizione della richiesta di autorizzazione a procedere sulla base di ulteriori elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari.

2. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta ad impugnazione, con la quale è stata dichiarata la mancanza della richiesta o della autorizzazione a procedere,

non impediscono il compimento degli atti consentiti nelle indagini preliminari di cui al comma 1 per il medesimo fatto e contro la stessa persona.

ART. 4.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.